
ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI


TAR LAZIO
Sezione II bis
Roma

Con sentenza n. 6863/09, resa in data 2 aprile 2009 nel ricorso R.G. n. 4021/2007, il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis ha ordinato alle ricorrenti Saras S.p.A. e Sarlux S.r.l. di procedere all'integrazione del contraddittorio, *“mediante notifica del ricorso con le modalità indicate in motivazione”* e, quindi mediante notifica *“a tutti i soggetti inseriti nei citati allegati ai provvedimenti in contestazione mediante l'utilizzo dei pubblici proclami, con idonea pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avendo cura nel contempo di provvedere all'indicazione dei provvedimenti impugnati nonché, per sunto, dei motivi di gravame, nei termini indicati nel dispositivo”*. Pertanto, si procede alla notifica nei confronti di:

- 1) tutti i soggetti indicati nella colonna "Ragione Sociale del Gestore" dell'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico DEC/RAS/1448/2006 del 18 dicembre 2006, recante approvazione del *“Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 allegato come parte integrante sostanziale al presente decreto”* (pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 35 alla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007);



- 2) tutti i soggetti indicati nella colonna "Ragione Sociale del Gestore" dell'Allegato allo Schema di Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, predisposto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 216/06;
- 3) tutti i soggetti indicati nella colonna "Ragione Sociale del Gestore" dell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 febbraio 2008 recante "*Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012*" (pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 275 alla G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008);
- 4) tutti i soggetti indicati nella colonna "Ragione Sociale del Gestore" dell'Allegato 1 alla Deliberazione del 27 novembre 2008 n. 20/08 del Comitato Nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE recante "*Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 216/06 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza del nulla-osta della Commissione Europea*" (pubblicata sul supplemento ordinario n. 275 alla G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008);



- 5) tutti i soggetti indicati nella colonna “Ragione Sociale del Gestore” dell’Allegato allo Schema di Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvato in via preliminare dal Comitato nazionale di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE nella seduta del 21 dicembre 2007.


Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono stati proposti da Saras S.p.A., con sede legale in Sarroch (CA), cap. 09018 c/o Soc. Saras Raffinerie Sar- da (P.I. e C.F. 00136440922) e Sarlux S.r.l., con sede legale in Sarroch (CA), Strada Statale 195 km 19 (P.I. e C.F. 02093140925), entrambe rap- presentate e difese dagli avv.ti Antonella Capria, Elisabetta Gardini e Ro- berto Donnini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Ro- ma, Corso Vittorio Emanuele II, 284, contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economi- co, il Comitato Nazionale di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE e nei confronti della Società Buzzi Unicem S.p.A.. In particola- re con il ricorso le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:

- del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico DEC/RAS/1448/2006 del 18 dicembre 2006, recante approvazione del



“Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 allegato come parte integrante sostanziale al presente decreto” (pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 35 alla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007), limitatamente alle parti in cui tale provvedimento lede gli interessi delle società ricorrenti;

- dello Schema di Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, predisposto ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 216/06 (della cui pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato dato annuncio sulla G.U. n. 168 del 21 luglio 2006);
- della nota n. 6945/RAS/2006 del 1° dicembre 2006 recante l’accordo raggiunto dal Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE nella seduta del 1° dicembre 2006 sui criteri e modalità di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2008-2012, trasmessa al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro dello Sviluppo Economico con nota n. 7058/RAS/2006 del 4 dicembre 2006;
- della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE n. 06/2006 recante *“approvazione del Piano Na-*



zionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro dello Sviluppo Economico con nota n. 7291/RAS/2006 del 15 dicembre 2006";

- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso,

Con i motivi aggiunti le società ricorrenti hanno chiesto l'annullamento:


- del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 febbraio 2008 recante "*Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012*" pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 275 alla G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008;
- della Deliberazione del 27 novembre 2008 n. 20/08 del Comitato Nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 203/87/CE recante "*Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 216/06 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza del nulla-osta della Commissione Europea*", pubblicata sul supplemento ordinario n. 275 alla G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008;
- ove occorra, della Deliberazione 12 luglio 2007 n. 33/07 del Comitato



Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE n. 06/2006 recante *“Raccolta di informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. c) del d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216”*;

- ove occorra, dello Schema di Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvato in via preliminare dal Comitato nazionale di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE nella seduta del 21 dicembre 2007;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso.

Con il ricorso, Saras S.p.A. e Sarlux S.r.l. hanno impugnato gli atti sopra specificati perché lesivi del proprio interesse connesso alla caducazione del Piano Nazionale di Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 con riferimento all’attività svolta e ad una corretta determinazione delle relative quote in ragione delle regole stabilite dalla Direttiva CE n. 87 del 2003, atteso che le quote di emissione assegnate alla raffineria di Saras sarebbero state ridotte di circa il 15% rispetto al periodo 2005-2007 (a fronte di un’assegnazione media operata dal PNA 2008-2012 pari al 6,3%) mentre per l’impianto IGCC l’assegnazione sarebbe decurtata addirittura dell’83%.



Avverso i predetti atti gravati, Saras S.p.A. e Sarlux S.r.l. hanno prospettato articolati motivi di impugnazione volti a censurare la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Con atto contenente motivi aggiunti, le società hanno impugnato gli ulteriori atti sopra indicati, evidenziando un trattamento di assegnazione quote de-
teriore per il settore energetico rispetto al passato e agli altri settori interes-
sati all'assegnazione delle quote di CO2 nel periodo in questione. Sulla ba-
se dei suddetti motivi, Saras S.p.A. e Sarlux S.r.l. hanno quindi chiesto l'an-
nullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.

Milano - Roma settembre 2009

Avv. Antonella Capria

Avv. Roberto Donnini

Avv. Elisabetta Gardini

